

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 8 agosto 2022

In Aosta, il giorno otto (8) del mese di agosto dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Luigi BERTSCHY lascia la seduta alle ore 8.19 dopo l'approvazione della deliberazione n. 902.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA, _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **892** OGGETTO :

MODIFICHE AGLI ALLEGATI 1 E 4 DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 150 DEL 22 FEBBRAIO 2021 RECANTE APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DA PARTE DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELLE DOMANDE DI AIUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI, AI SENSI DELLA L.R. 17/2016, ARTICOLO 18, COMMA 1, E DEI RELATIVI CRITERI DI CONCESSIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e, in particolare, l'articolo 18 (*Infrastrutture rurali*), comma 1, così come modificato, da ultimo, dalla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23;

considerato che l'articolo 18 menzionato stabilisce che, al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 90% delle spese ammissibili, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato o aiuti nella formula mista – aiuti a fondo perduto e mutui a tasso agevolato – nella misura massima definita con deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 31 della citata l.r. 17/2016, per la realizzazione delle iniziative di tipo infrastrutturale a valenza comprensoriale ivi elencate e per le relative manutenzioni straordinarie;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 958 del 17 luglio 2017 concernente l'approvazione dei criteri applicativi per la concessione di aiuti al settore infrastrutture rurali di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e altri enti locali gestori di opere irrigue, ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17;

richiamata la propria deliberazione n. 150 del 22 febbraio 2021 recante “Approvazione delle modalità di presentazione da parte dei consorzi di miglioramento fondiario delle domande di aiuto per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi della l.r. 17/2016, articolo 18, comma 1, e dei relativi criteri di concessione”;

richiamata la propria deliberazione n. 165 del 21 febbraio 2022 avente ad oggetto “Modifiche agli allegati 1 e 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 150 del 22 febbraio 2021 recante approvazione delle modalità di presentazione da parte dei consorzi di miglioramento fondiario delle domande di aiuto per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi della l.r. 17/2016, articolo 18, comma 1, e dei relativi criteri di concessione”;

atteso che, come emerso nelle diverse riunioni con il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione e con la Commissione Protezione Civile e nell'ambito dell'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici nel Distretto idrografico del Fiume Po, si sta attraverso un periodo caratterizzato da siccità e da conseguente carenza idrica;

considerato altresì che, i prezzi di alcuni materiali da costruzione hanno subito degli aumenti considerevoli, legati anche alla difficoltà di reperimento degli stessi;

ritenuto opportuno, così come ravvisato dai competenti uffici, anche alla luce di quanto sopra esposto, introdurre ulteriori modifiche alla DGR 150/2021, in aggiunta a quelle apportate dalla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale 165/2022, al fine di gestire al meglio la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, di migliorare alcuni aspetti riguardanti gli interventi ammissibili e di rispondere ad alcune criticità emerse, e in particolare:

- per un maggior uso efficiente della risorsa idrica, si ritiene opportuno introdurre

- tra gli interventi ammissibili a contributo il rifacimento o la costruzione ex novo di infrastrutture irrigue, compresi manufatti di accumulo ed opere con l'utilizzo di tecnologie, con l'obiettivo di fronteggiare l'emergenza idrica in atto;
- avendo riscontrato che i prezzi di alcuni materiali da costruzione hanno subito degli aumenti considerevoli, legati anche alla difficoltà di reperimento degli stessi, è necessario aumentare il massimale dell'importo relativo alla spesa ammessa da € 50.000 a € 75.000;
 - per garantire una più puntuale risposta ai consorzi di miglioramento fondiario nella gestione di interventi di manutenzione straordinaria si rende opportuno introdurre la possibilità di finanziare un progetto ogni due anni, anziché ogni tre anni, purché i lavori finanziati siano stati correttamente rendicontati;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, in vacanza del posto di Dirigente della Struttura Consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali e in assenza del Coordinatore del Dipartimento agricoltura, dal Dirigente della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturale, Davide Sapinet;

ad unanimità di voti favorevoli;

D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche agli allegati 1 e 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 150 del 22 febbraio 2021 recante "Approvazione delle modalità di presentazione da parte dei consorzi di miglioramento fondiario delle domande di aiuto per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi della l.r. 17/2016, articolo 18, comma 1, e dei relativi criteri di concessione" così come indicato dall'Allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le spese relative alle domande di aiuto di cui al precedente punto 1 trovano copertura nei limiti delle disponibilità assegnate al capitolo U0022067 "Contributi agli investimenti comprensoriali dei Consorzi di miglioramento fondiario per sistemazione terreni, opere irrigue, viabilità rurale e riordino fondiario ivi comprese le spese accessorie" del bilancio finanziario gestionale della Regione, che ammontano per l'anno 2022 a euro 187.681,00, per l'anno 2023 a euro 254.143,00 e per l'anno 2024 a euro 800.000,00;

3) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, anche sotto forma di testo unificato, che includa le modifiche alla DGR 150/2021 contenute nella DGR 165/2022 e nella presente deliberazione, sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/canali_tematici/agricoltura.

ALLEGATO A

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 892 DEL 08 AGOSTO 2022



**MODIFICHE AGLI ALLEGATI 1 E 4 DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 150 DEL 22 FEBBRAIO 2021 RECANTE
APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DA PARTE DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELLE
DOMANDE DI AIUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI,
AI SENSI DELLA L.R. 17/2016, ARTICOLO 18, COMMA 1, E DEI RELATIVI CRITERI
DI CONCESSIONE.**

Art. 1 – Modifiche all’Allegato 1 della deliberazione n. 150 del 22 febbraio 2021

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 è abrogata.
2. Il comma 4 dell’articolo 3 è abrogato.
3. All’articolo 4 comma 1 è aggiunta la lettera e):
“e) rifacimento o costruzione ex-novo di infrastrutture irrigue di competenza del consorzio irriguo o di miglioramento fondiario richiedente, compresi i manufatti di accumulo volti a fronteggiare l’emergenza irrigua e l’installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche, purché il relativo progetto consenta di individuare un unico intervento organico in base a criteri tecnico-agronomici oggettivi.”
4. All’articolo 4 è aggiunto il comma 3:
“3. Gli investimenti di cui alla lett. e) del comma 1 del presente articolo possono anche includere l’installazione dei contatori per la misurazione dei volumi utilizzati, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1826 del 30 dicembre 2016.”
5. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 è così sostituita:
“d) spese per “somme a disposizione” nella misura massima del 10% calcolato sull’importo dei lavori a misura: tali spese, su richiesta del consorzio, per poter beneficiare dell’aiuto, dovranno essere approvate, debitamente giustificate, contabilizzate e rendicontate all’atto della richiesta di liquidazione.”
6. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 è così sostituita:
“b) essere di importo minimo pari a 10 mila euro e non superiore a 75 mila euro (importo lavori calcolati al netto di IVA e spese tecniche e accessorie)”;
7. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 è così sostituita:
“f) essere proposto non prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto relativa a un eventuale precedente intervento già finanziato e rendicontato.”
8. Il comma 4 dell’articolo 7 è così sostituito:
“Con il fine di valutare progetti funzionali alle finalità di cui ai presenti criteri applicativi e di tenere conto della complessità di taluni interventi, sono comunque ammesse le domande di contributo che prevedono lavori che superano il massimale dei 75 mila euro di cui al precedente comma 1, lett. b), per importi complessivi di lavori pari a 200 mila euro, IVA e spese tecniche escluse; resta peraltro inteso che la spesa massima finanziabile è quella indicata al comma 1, lett. b), del presente articolo.”
9. Il comma 4 dell’art. 8 è abrogato.
10. Il comma 8 dell’articolo 10 è così sostituito:
“L’esito dell’istruttoria della domanda e la comunicazione della spesa ammissibile al consorzio richiedente sono comunicate entro i successivi 15 giorni lavorativi. In mancanza di osservazioni, controdeduzioni, integrazioni o precisazioni rispetto al progetto presentato, nei successivi 15 giorni lavorativi il responsabile del procedimento provvede, tramite provvedimento dirigenziale, alla concessione dell’aiuto e all’impegno della spesa, nei

limiti delle disponibilità iscritte a bilancio, anche avvalendosi, parzialmente o totalmente, delle risorse destinate per l'anno seguente alla presentazione della domanda. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie la pratica è collocata nell'elenco di quelle in attesa di finanziamento; tali pratiche saranno oggetto di contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.”

11. Il comma 4 dell'articolo 16 è così sostituito:

“4. Nel caso di lavori aggiudicati e di una successiva richiesta, da parte dell'aggiudicatario dei lavori, di un maggiore compenso derivante dalla revisione prezzi e/o dalla proposta di variante per cause impreviste ed imprevedibili, il consorzio di miglioramento fondiario, valutata la fondatezza delle richieste, ai fini della concessione dell'aiuto, può presentare istanza di rideterminazione della spesa ammissibile secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 5, dei presenti criteri applicativi.”

12. Il comma 4 dell'articolo 19 è così sostituito:

“4. Eventuali condizioni più favorevoli per il beneficiario dell'aiuto di cui alle presenti disposizioni si applicano anche alle domande giacenti in attesa di finanziamento oppure già finanziate; è fatto salvo l'importo massimo approvato a finanziamento”.

13. All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

“5. Considerato il perdurare degli aumenti eccezionali di alcuni materiali da costruzione, i progettisti dovranno espletare, per quanto riguarda le voci ammesse a beneficiare del contributo, un'attenta attività di rilevazione dei prezzi di mercato dei materiali e una altrettanto attenta attività di redazione di analisi prezzi al fine di giungere all'utilizzo di voci di opere compiute (prezzi) coerenti con l'attuale situazione di mercato, anche discostandosi da quelle presenti nell'elenco prezzi della Regione in vigore. Le procedure da rispettare, per quanto applicabili ai consorzi di miglioramento fondiario e ai fini della richiesta di un maggiore contributo, sono quelle previste dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1369 in data 02/11/2021 e n. 381 dell'11/04/2022.

Art. 2 – Modifiche all'Allegato 4 della deliberazione n. 150 del 22 febbraio 2021

1. Il comma 7 dell'articolo 2 è così sostituito:

“7. Nel quadro economico confluiscono il risultato del computo metrico estimativo dei lavori e l'accantonamento, in misura non superiore al 10% dei lavori a misura, per imprevisti e per eventuali lavori in economia, IVA inclusa.”